



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

**ORDINANZA
COPIA
N. 147 del 08-08-2016**

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA (THAUMETOPOEA)- PRESCRIZIONI FITOSANITARIE

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 del D.M. 30 Ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero " Processionaria del Pino " Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

CONSIDERATO che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della " Processionaria del Pino " Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive;

DATO ATTO che lo stesso D.M. 30 Ottobre 2007 prevede all'art.4 che, nel caso di rischi per la salute delle persone e degli animali, gli interventi di profilassi siano disposti dall'Autorità Sanitaria competente secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario Regionale;

CONSIDERATO che, a decorrere dalla data di pubblicazione del D.M. 30 Ottobre 2007, nelle aree urbane, periurbane e turistiche o comunque frequentate da persone o animali, la competenza è del Sindaco;

RITENUTO necessario pertanto, intervenire sia a titolo preventivo che a titolo difensivo nei confronti dell'insetto di che trattasi;

RITENUTO altresì, alla luce di quanto sopra dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che gli interventi ed i trattamenti contro la "Processionaria del Pino" possono essere effettuati anche su aree private, a cura e spese dei proprietari;

VISTA la nota del Servizio Fitosanitario della Regione Molise, prot.12430 del 12.04.2011, nella quale vengono indicate le modalità ed i tempi degli interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali;

VISTO il D.M. 30 Ottobre 2007 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 50 c. 5, 54 e 107 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 117 del D.lgs. 31.03.1998 n. 112,

ORDINA

ORDINANZA n. 147 del 08-08-2016

1/3

A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi, sulle quali insistono le seguenti specie di alberi e aghifoglie soggetti all'attacco del lepidottero:

1. Pino silvestre (*Pinus sylvestris*);
2. Pino Nero (*Pinus Nigra*);
3. Pino Strombo (*Pinus Strobus*);
4. Cedro dell'Himalaya (*Cedrus deodora*)
5. Cedro dell'Atlante (*Cedrus Atlantica*)
6. Larice (*Larix decidua*),

ù DI ESEGUIRE tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza del lepidottero in questione. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche e ispezioni eseguite entro la fine dei mesi di Febbraio e Marzo, venisse riscontrata la presenza di "nidi" di Processionaria di Pino, gli stessi soggetti obbligati, dovranno immediatamente intervenire attuando sistemi di lotta al patogeno secondo le modalità e la tempistica indicata nella nota del servizio Fitosanitario della Regione Molise, prot. 12430 del 12.04.2011, rivolgersi a ditte specializzate;

LA RACCOLTA DEI NIDI INVERNALI E LA LORO DISTRUZIONE (Bruciatura) dovrà avvenire nel periodo da Ottobre a Febbraio. Per l'esecuzione di tale operazione si raccomanda agli operatori di munirsi di opportune protezioni poiché le larve svernanti sono provviste di peli urticanti che risultano molto pericolosi per l'uomo e per gli altri mammiferi quando vengono a contatto con l'epidermide, gli occhi e le vie respiratorie, e per il rilascio di sostanze che possono provocare reazioni allergiche. Queste manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto diretto con le larve poiché i peli possono staccarsi ed essere trasportati dal vento;

ù In estate è consigliabile l'asportazione, dei vecchi nidi vuoti contenenti i peli urticanti;

ù L'Utilizzo di **trappole** a feromoni per la cattura massale (Giugno) e per la confusione sessuale dei maschi in modo da precludere la fecondazione delle femmine e, di conseguenza, le generazioni future;

ù In autunno (Settembre), quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, i prenidii devono essere asportati e bruciati e le piante infestate possono essere trattate con bioinsetticidi a base di *Bacillus Thuringiensis* varietà *Kurstaki* oppure, possono essere effettuati trattamenti con prodotti a base di regolatori di crescita (IGR), dopo aver effettuato un opportuno monitoraggio per stabilire se l'insetto si trovi in uno stadio sensibile a questo tipo di prodotti avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme, tenuto conto che il prodotto agisce solamente per ingestione.

Nella esecuzione delle operazioni sopra descritte si raccomanda agli operatori di munirsi di opportune protezioni (mascherine, guanti, occhiali e quant'altro necessario) in quanto le larve svernanti sono provviste di peli urticanti che risultano molto pericolosi per l'uomo e per gli altri mammiferi quando vengono a contatto con l'epidermide, gli occhi e le vie respiratorie, poiché rilasciano sostanze che possono provocare reazioni allergiche. Tali manifestazioni, possono verificarsi anche senza contatto diretto con le larve in quanto, i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento. Si precisa, inoltre, che la lotta al patogeno in questione è stabilita con il decreto citato ai sensi dell'art.2 comma 2, e che tutte le spese inerenti (esecuzione materiale e costi degli interventi) sono a totale carico dei proprietari o dei

conduttori delle piante infestate.

AVVISA

La cittadinanza che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

SANZIONI

La violazione della presente Ordinanza adottata dal Sindaco, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

DEMANDA

Al Comando Polizia Municipale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione prevista dalla vigente normativa.

A norma degli artt. 3 c.4 e art. 5 c.3 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che avverso il presente provvedimento, in applicazione del D.lgs. 02.07.2010 n.104, potrà essere proposto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, ovvero in applicazione del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme previste per Legge, con pubblicazione all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni e sul sito web del comune di Termoli: www.comune.termoli.cb.it

Copia della presente Ordinanza viene inviata per i provvedimenti di competenza:

- ü Al Comando Polizia Municipale del Comune di Termoli;
- ü All'A.S.Re.M. Via Ugo Petrella n.1 – CAMPOBASSO;
- ü Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale per il Molise, Via Tiberio n.106 - CAMPOBASSO;
- ü Al Servizio fitosanitario Regionale, Via N. Sauro n.1 - CAMPOBASSO

IL SINDACO

f.to AVV. ANGELO SBROCCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SINDACO

AVV. ANGELO SBROCCA
